Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 15 marzo 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1957, n. 1426.
Soppressione dei Consolati di 1ª categoria in Montreal e Toronto (Canadà) ed istituzione di Consolati generali di 1ª categoria nelle stesse località . . . . . . Pag. 1096

1958

LEGGE 14 febbraio 1958, n. 138.
Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori. Pag. 1097

LEGGE 14 febbraio 1958, n. 139.
Aumento della misura degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione . . . . Pag. 1098

LEGGE 17 febbraio 1958, n. 140.
Norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione . . . . Pag. 1099

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 141.
Autorizzazione alla spesa di L. 1.950.000.000 da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58, per la copertura dei danni accertati causati dai terremoti dal 3 ottobre 1943 al 31 dicembre 1957 in tutto il territorio della Repubblica . . . . Pag. 1100

LEGGE 1° marzo 1958, n. 142.
Norme per il conglobamento totale del trattamento economico al personale già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana ed iscritto in appositi quadri speciali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 . . . . Pag. 1101

LEGGE 4 marzo 1958, n. 143.
Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti. Pag. 1101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1958, n. 144.
Inclusione dell'abitato della borgata Caselle del comune di Fanano, in provincia di Modena, fra quelli da trasferire a totale carico dello Stato . . . . Pag. 1102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1958, n. 145.
Cambiamento della denominazione del comune di Montebello (Pavia) in quella di «Montebello della Battaglia». Pag. 1102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1958, n. 146.
Trasferimento della sede municipale del comune di Loranzè (Torino) nella frazione Piano . . . . Pag. 1102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1958, n. 147.
Soppressione dell'Agenzia consolare in Susa (Tunisia) ed istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località alle dipendenze del Consolato generale in Tunisi. Pag. 1103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1958, n. 148.
Soppressione della Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in La Paz (Bolivia) ed istituzione di un Consolato di 2ª categoria nella stessa località . Pag. 1103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1958, n. 149.
Prelevamento dai fondi di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 . . . . Pag. 1103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1958, n. 150.
Soppressione del Vice consolato di 2ª categoria in Accra (Ghana) ed istituzione nella stessa località di una Legazione e di una Cancelleria consolare . . . . Pag. 1104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1958, n. 151.
Cambiamento della denominazione del comune di Pregola (Pavia) in quella di « Brallo di Pregola » . Pag. 1104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1958, n. 152.
Inclusione dell'abitato di Sirolo, in provincia di Ancona, fra quelli da trasferire a totale carico dello Stato Pag. 1104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1958.
Tariffe d'ingresso alla Borsa-merci di Milano per l'anno 1958 . . . . . . Pag. 1105

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1958.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Partecipanza agraria di Nonantola . . Pag. 1105

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1958.
Nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 . . . . Pag. 1106

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1958.
Aggregazione dell'Ente meridionale agricolo al settore del commercio della Cassa unica per gli assegni familiari. Pag. 1108

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1958.
Rettifica del decreto Ministeriale 13 gennaio 1958, concernente la composizione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle stazioni sperimentali per l'industria. Pag. 1108

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1958.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Modena . . . . Pag. 1108

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1958.
Approvazione di una tariffa complementare all'assicurazione mista e delle relative condizioni di polizza presentate dalla Compagnia di Assicurazioni di Milano, con sede in Milano . . . . Pag. 1108

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 703 del 5 marzo 1958
Prezzi delle specialità medicinali . Pag. 1109

Ministero di grazia e giustizia. Trasferimento di notai. Pag. 1111

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955 . Pag. 1111
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956 . . Pag. 1111

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria:
Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 1111
Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . Pag. 1111

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 1114
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1114

Ministero della marina mercantile: Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Capitello. Pag. 1115

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Montignoso (Massa Carrara). Pag. 1115

Consorzio di credito per le opere pubbliche:
Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50 %, 5 % e 6 % . . . . Pag. 1115
Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni: 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » e 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova » . . . Pag. 1115
Avviso riguardante: a) il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » - 1ª emissione; b) l'estinzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Milano » - 1ª e 2ª emissione . . . . Pag. 1115

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Costituzione della Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato per l'anno 1958 . . . . Pag. 1116

Prefettura di Cuneo: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo. Pag. 1116

Prefettura di Reggio Calabria: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Reggio Calabria . . . . Pag. 1117

Prefettura di Sondrio: Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sondrio Pag. 1118

Prefettura di Catanzaro: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro . . . . . . Pag. 1118

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1957, n 1426.

Soppressione dei Consolati di 1ª categoria in Montreal e Toronto (Canada) ed istituzione di Consolati generali di 1ª categoria nelle stesse località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I Consolati di 1ª categoria in Montreal e Toronto (Canadà) sono soppressi.

Art. 2.

E' istituito in Montreal (Canadà) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le provincie di Quebec, eccettuata la Contea di Hull, isola Principe Edoardo, Nuova Brunswick, Nuova Scozia e Terranova; le isole francesi di St Pierre e Miquelon.

Art. 3.

E' istituito in Toronto (Canadà) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le provincie dell'Ontario, eccettuata la contea di Carleton, Manitoba e Saskatchewan ed i territori di Nord Ovest.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 129 — RELLEVA

LEGGE 14 febbraio 1958, n. 138.

Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni sulla limitazione dell'orario di lavoro contenute nel regio decreto-legge 15 marzo 1923, numero 692, nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079, si applicano anche al personale non viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto dei viaggiatori.

Art. 2.

La durata del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori non può eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvi i casi regolati dal successivo art. 3.

Art. 3.

L'esecuzione del lavoro straordinario che non abbia carattere meramente saltuario è vietata per il personale di cui al precedente art. 2, salvi i casi di speciali esigenze di esercizio derivanti dalle caratteristiche delle linee e dalla provata difficoltà dell'azienda di farvi fronte attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

Il lavoro straordinario, nei casi consentiti ai sensi del comma precedente, non può superare le due ore al giorno con un massimo di 12 ore settimanali. La sua esecuzione deve essere denunciata all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed all'Ispettorato del lavoro competenti per territorio, entro 48 ore dall'inizio, indicando i motivi che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario.

L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, il pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 4.

Si considera notturno il lavoro effettuato, in tutto o in parte, dalle ore 22 alle ore 5.

Art. 5.

Al personale viaggiante non può essere richiesto un servizio continuativo di guida superiore alle ore 5.

Non è consentita la ripresa del servizio di guida ove non sia trascorso un intervallo di almeno un'ora.

Qualora durante la guida si verifichino per esigenze di servizio interruzioni non superiori a 30 minuti primi, due di esse devono calcolarsi ai fini della durata massima del periodo continuativo di guida stabilito nel primo comma.

Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano al personale di guida dei servizi a breve percorso ed a frequenti corse, quando le soste ai capilinea siano di durata superiore ai 15 minuti primi.

Art. 6.

Si computa come lavoro effettivo per il personale viaggiante:

a) il tempo occorrente per la preparazione dell'autoveicolo, computato dal momento in cui il lavoratore è obbligato a presentarsi in servizio per approntare e prendere in consegna l'autoveicolo, a quello in cui è autorizzato a lasciarlo, incluse le soste di durata non superiore a 30 minuti;

b) il tempo in cui è richiesta la presenza del lavoratore sull'autoveicolo per essere pronto a partire e quello impiegato in autorimessa o durante il viaggio per qualsiasi lavoro di accudienza, manutenzione e riparazione dell'autoveicolo;

c) il tempo impiegato per la guida ed il periodo durante il quale il lavoratore è comandato a disposizione dell'azienda;

d) il tempo impiegato in prestazioni accessorie:

1) per i lavori concernenti la compilazione dei fogli di servizio, il versamento dell'incasso, il controllo dei biglietti ed altri lavori simili;

2) per il carico e scarico dei bagagli e delle merci e per la posta;

e) il tempo dovuto a ritardi giustificati da causa di forza maggiore;

f) un'aliquota non inferiore al 12 per cento nel periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, e senza altro obbligo per esso che quello della reperibilità, ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all'art. 7.

Art. 7.

Nel corso di un periodo di 24 ore, considerato dall'inizio della giornata lavorativa, il personale viaggiante deve beneficiare di un riposo ininterrotto, la cui durata media, computata su un periodo non eccedente le 4 settimane, non deve essere inferiore a 11 ore, a condizioni:

a) che la durata del riposo giornaliero, preso isolatamente, non sia in alcun caso inferiore a 9 ore;

b) che il riposo settimanale non sia preso in considerazione nel calcolo della media di cui al primo comma.

I periodi di riposo di cui al comma precedente possono essere ridotti ad un minimo di durata non inferiore a 9 ore nel caso in cui le operazioni e i servizi di trasporto comportino una interruzione di lavoro di almeno due ore o due interruzioni ciascuna non inferiore ad un'ora oppure se vi siano due conducenti a bordo del veicolo e se questo è attrezzato in modo da permettere ad uno dei conducenti di riposare disteso durante il viaggio.

Durante il periodo di riposo e le interruzioni di cui ai commi precedenti il personale viaggiante deve essere lasciato libero da qualunque servizio e non deve essere tenuto a restare sul veicolo o presso di esso, sempreché da parte sua siano state adottate le precauzioni necessarie allo scopo di garantire la sicurezza del veicolo e del relativo carico.

Art. 8.

Il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore da usufruire nella sua residenza e senza pregiudizio del riposo continuato giornaliero e delle ferie stabilite dai contratti di lavoro.

Il riposo settimanale deve normalmente usufruirsi di domenica, fatta eccezione per il personale viaggiante per il quale cade nel giorno stabilito dal turno.

E' consentito il cumulo di due riposi settimanali consecutivi quando sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo fra le parti.

Art. 9.

Nei casi di forza maggiore, di intemperie, accidenti o circostanze eccezionali, il personale può essere tenuto a prestare la propria opera dopo il limite di tempo stabilito dal precedente art. 7, purchè l'eccedenza della prestazione gli sia retribuita come lavoro straordinario o compensata con equivalente periodo di riposo.

Del prolungamento in tali casi del periodo lavorativo giornaliero, l'azienda deve fare denuncia all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e all'Ispettorato del lavoro, competente per territorio.

Art. 10.

Le aziende esercenti devono affiggere i turni di servizio negli uffici, nelle autostazioni, nei depositi e nelle officine in modo che il personale ne possa prendere conoscenza.

Art. 11.

Per le controversie relative all'applicazione delle presenti disposizioni è data facoltà al personale di ricorrere in via amministrativa all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio, il quale, sentite le parti, di concerto con l'Ispettorato regionale del lavoro, decide definitivamente.

Art. 12.

La vigilanza per l'applicazione delle presenti disposizioni è esercitata, anche disgiuntamente, dagli Ispettorati del lavoro e dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 13.

Le contravvenzioni alla presente legge devono risultare da apposito processo verbale, firmato dall'esercente dell'azienda o da un suo rappresentante o da chi ha la direzione o la sorveglianza del lavoro.

In esso devono essere indicati i dati di fatto costituenti le infrazioni, il numero delle persone occupate nell'impianto o nell'autolinea alle quali si riferisce la contravvenzione e tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione. Devono essere pure inserite in esso le dichiarazioni che riterrà di far presente, nel proprio interesse, l'esercente o il rappresentante o il suo direttore. Se costoro si rifiutano di firmare il processo verbale, ne viene fatta menzione indicandone le ragioni.

Il funzionario o l'agente che ha elevato contravvenzione trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria competente e ne comunica copia entro cinque giorni al capo dell'Ispettorato del lavoro ed al capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competenti per territorio.

Art. 14.

Chiunque contravviene alle norme della presente legge concernenti il personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori, è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 15.000 per ciascun lavoratore, occupato nella azienda, al quale la contravvenzione si riferisce.

In caso di recidiva specifica, il Ministro per i trasporti, anche su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può pronunciare la decadenza della concessione ed incamerare la cauzione, quando il concessionario non ottemperi alla diffida rivoltagli dall'autorità concedente di eliminare, entro il termine massimo di 30 giorni, le inosservanze che hanno dato luogo alla condanna.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI — ANGELINI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 14 febbraio 1958, n. 139.

Aumento della misura degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° giugno 1957 le misure degli assegni familiari e dei relativi contributi per il settore dell'assicurazione della Cassa unica per gli assegni

familiari, previste dalla tabella *E* di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 16 maggio 1956, n. 504, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1958 l'aliquota di contributo prevista dalla tabella allegata alla presente legge è elevata al 21,40 per cento.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI — MEDICI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *E*

Assegni familiari e relativo contributo per l'assicurazione

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

IMPRESE ASSICURATRICI
AGENTI E SUB-AGENTI DI ASSICURAZIONE

A) *Assegni mensili*
(ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26)

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	L. 3.900	L. 2.990	L. 1.716

B) *Contributo*
(a carico del datore di lavoro)

Misura: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda.

C) *Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo*

Limite minimo: lire 400 giornaliere.
Limite massimo:
per le retribuzioni riferite a mese . . L. 18.750
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina . . . . » 9.375
per le retribuzioni riferite a settimana . » 4.687
per le retribuzioni riferite a giornata . » 750

LEGGE 17 febbraio 1958, n. 140.
Norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione per effetto dell'art. 24 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, ha facoltà di chiedere, ai fini del trattamento di pensione a carico del Fondo citato, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, presso aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, anteriormente al 1° marzo 1953, utilizzando a tal fine i contributi a proprio favore nell'assicurazione predetta, gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, e versando gli importi eventualmente ancora necessari per la copertura della intera somma richiesta per il riconoscimento stesso.

Art. 2.

L'art. 4 della legge 14 maggio 1949, n. 269, è sostituito dal seguente:

« Al personale in servizio che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato attività presso aziende di trasporto con qualifica di straordinario, è consentito di chiedere, ai fini del trattamento a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con la citata qualifica ».

Art. 3.

Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti articoli gli interessati devono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e versare l'intero contributo dovuto al Fondo di previdenza, calcolato sulla retribuzione percepita nella misura vigente alla data della domanda, entro un anno dalla notificazione dell'Istituto.

L'inosservanza dei termini di cui al comma precedente determina la decadenza della facoltà di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

I termini di decadenza stabiliti nell'art. 3 si applicano anche nei confronti del personale che non abbia ancora esercitato la facoltà di riscatto contemplata dall'art. 3 della legge 14 maggio 1949, n. 269, e nei confronti del personale che, pur avendo chiesto il riscatto ai sensi della indicata disposizione, alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia ancora versati al Fondo di previdenza i necessari importi notificati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 5.

Il riconoscimento di cui ai precedenti articoli comporta l'integrale utilizzazione dei contributi di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vec-

chiaia e i superstiti versati nel periodo da riconoscere e non è ammesso nei casi in cui gli stessi contributi siano stati già computati ai fini della liquidazione di altra pensione.

Art. 6.

Ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, in godimento al 1° dicembre 1957, è concesso un assegno *una tantum* pari ad un dodicesimo dello importo annuo della pensione percepita.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI — ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 141.

Autorizzazione alla spesa di L. 1.950.000.000 da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58, per la copertura dei danni accertati causati dai terremoti dal 3 ottobre 1943 al 31 dicembre 1957 in tutto il territorio della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 1.750 000 000 per provvedere alla concessione dei sussidi statali di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 9 novembre 1949, n. 939, 1° ottobre 1951, n. 1133, 10 marzo 1955, n. 101, e 19 marzo 1955, n. 188, nei Comuni che sono stati determinati con i decreti interministeriali emanati in applicazione delle leggi stesse e per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere *b*) e *c*), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti, verificatisi il 26 e 27 maggio 1956 nei Comuni della provincia di Forlì che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, dal terremoto del 17 e 19 luglio 1957 nella zona di Spoleto e dal terremoto del 6 dicembre 1957 nella zona dell'Orvietano e territorio adiacente.

E', altresì, autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per la concessione dei sussidi statali previsti dall'articolo 1, lettera *d*), del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516, alla riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di proprietà privata danneggiati dai terremoti di cui alle disposizioni citate nel precedente comma, ove applicabili, e sempreché al ripristino dei fabbricati stessi non siasi già provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 2.

Nei casi di comproprietà e di condominio si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per quanto riguarda la presentazione delle domande e la riscossione dei contributi.

Art. 3.

Nel caso di accertata necessità, la nuova costruzione potrà essere autorizzata in località diversa da quella dove sorgeva l'edificio distrutto o danneggiato, purchè nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 4.

La documentazione potrà essere prodotta anche successivamente alla domanda ed, in luogo del certificato catastale storico, potrà essere prodotto il certificato catastale attuale.

Art. 5.

Le domande per la concessione dei sussidi previsti, anche se in precedenza rigettate, potranno essere presentate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ai competenti uffici del Genio civile. Per i danni riportati da fabbricati rurali l'istruttoria sarà eseguita in concorso con l'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

Art. 6.

La somma di lire 1.950.000.000 verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 330.000.000 nell'esercizio 1957-58, di lire 400.000.000 nell'esercizio 1958-59, di lire 410.000.000 in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61 e di lire 400.000.000 nell'esercizio 1961-62.

All'onere di lire 330.000.000, relativo all'esercizio 1957-58, si farà fronte con un'aliquota dello stanziamento inscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 1° marzo 1958, n. 142.
Norme per il conglobamento totale del trattamento economico al personale già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana ed iscritto in appositi quadri speciali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale di ruolo già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, iscritto ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n 1451, negli appositi quadri speciali, cui, per effetto dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, si applicano le disposizioni sul conglobamento totale del trattamento economico dei dipendenti statali, sono attribuiti, a decorrere dal 1° luglio 1956, gli aumenti periodici di stipendio con i criteri e nelle misure di cui all'art. 1 del suddetto decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19

Qualora l'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione derivante dalla prima applicazione del presente articolo risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956, per stipendio, paga o retribuzione e per indennità di funzione o assegno perequativo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.

Art. 2.

Nei confronti del personale straordinario già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, iscritto negli appositi quadri speciali di cui al precedente articolo 1, il trattamento economico a titolo di stipendio è fissato, con effetto dal 1° luglio 1956, nella misura di cui all'annessa tabella.

Al personale indicato nel presente articolo, sono estese le norme contenute negli articoli 1, terzo e quinto comma, 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 3.

Per il personale contemplato nel precedente art. 2 l'assegno perequativo concesso con l'art. 4 del decreto interministeriale n. 141494 in data 13 settembre 1951, conglobato negli stipendi indicati nella tabella allegata, è soppresso dal 1° luglio 1956.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1956, sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e ogni altra disposizione, anche regolamentare, incompatibile con le norme della presente legge.

Art 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

ALLEGATO

Conglobamento totale dal 1° luglio 1956

STIPENDIO ANNUO LORDO INIZIALE

Personale straordinario di 1ª categoria:		
già parificato al grado 9° del contratto tipo coloniale	L.	702.000
già parificato al grado 10° del contratto tipo coloniale	»	606.000
già parificato al grado 11° del contratto tipo coloniale	»	528.000
Personale straordinario di 2ª categoria:		
già parificato al grado 9° del contratto tipo coloniale	L.	678.000
già parificato al grado 10° del contratto tipo coloniale	»	582.000
già parificato al grado 11° del contratto tipo coloniale	»	510.000
Personale straordinario di 3ª categoria:		
già parificato al grado 11° del contratto tipo coloniale	L.	504.000
già parificato al grado 12° del contratto tipo coloniale	»	456.000
già parificato al grado 13° del contratto tipo coloniale	»	426.000
Personale straordinario di 4ª categoria:		
già parificato alla classe 1ª del contratto tipo coloniale	L.	468.000
già parificato alla classe 2ª del contratto tipo coloniale	»	438.000
già parificato alla classe 3ª del contratto tipo coloniale	»	414.000

LEGGE 4 marzo 1958, n 143.
Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali riu-

niti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1958, n. **144**.

Inclusione dell'abitato della borgata Caselle del comune di Fanano, in provincia di Modena, fra quelli da trasferire a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2059, emesso nell'adunanza del 19 novembre 1957;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello della borgata Caselle del comune di Fanano, in provincia di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1958

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 135 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1958, n. **145**.

Cambiamento della denominazione del comune di Montebello (Pavia) in quella di « Montebello della Battaglia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Montebello (Pavia) in data 15 marzo 1957, n. 25, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Montebello della Battaglia »;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Pavia in data 26 giugno 1957, n. 3336, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al mutamento della denominazione in parola;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Montebello, in provincia di Pavia, è mutata in quella di « Montebello della Battaglia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1958

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 138 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1958, n. **146**.

Trasferimento della sede municipale del comune di Loranzè (Torino) nella frazione Piano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Loranzè (Torino) in data 1° dicembre 1956, n. 14, e 20 novembre 1957, n. 25, con le quali è stato chiesto che la sede municipale sia trasferita nella frazione Piano;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Torino in data 11 giugno 1957, n. 5-726, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al trasferimento in parola;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La sede municipale del comune di Loranzè, in provincia di Torino, è trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione Piano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1958

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 141 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1958, n. 147.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Susa (Tunisia) ed istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località alle dipendenze del Consolato generale in Tunisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Susa (Tunisia) è soppressa

Art. 2.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Susa (Tunisia) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Tunisi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1958

GRONCHI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n* 130. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1958, n. 148.

Soppressione della Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in La Paz (Bolivia) ed istituzione di un Consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La Cancelleria consolare in La Paz (Bolivia) alle dipendenze dell'Ambasciata è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in La Paz (Bolivia) un Consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato, eccettuati i dipartimenti di Santa Cruz della Sierra e di Cochabamba.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1958

GRONCHI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 132 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1958, n. 149.

Prelevamento dai fondi di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1957 58.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 29 luglio 1957, n. 643, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1957-58;
Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda sali presenta una disponibilità di L. 653.865.428 sull'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 600.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 19 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1957-58 e da iscriversi alla competenza del capitolo 48 della spesa dello stesso bilancio ed esercizio « Compra dei sali, compresi i canoni, ecc. ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1957-58.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n.* 137. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1958, n. 150.

Soppressione del Vice consolato di 2ª categoria in Accra (Ghana) ed istituzione nella stessa località di una Legazione e di una Cancelleria consolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 2ª categoria in Accra (Ghana), alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Monrovia, è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in Accra (Ghana) una Legazione.

Art. 3.

E' istituita in Accra (Ghana) una Cancelleria consolare alle dipendenze della Legazione con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n* 133 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1958, n. 151.

Cambiamento della denominazione del comune di Pregola (Pavia) in quella di « Brallo di Pregola ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Pregola (Pavia) in data 10 agosto 1957, n. 3, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Brallo di Pregola »;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Pavia in data 18 ottobre 1957, n. 33, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al cambiamento di denominazione predetto;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Pregola, in provincia di Pavia, è mutata in quella di « Brallo di Pregola ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1958

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 139 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1958, n. 152.

Inclusione dell'abitato di Sirolo, in provincia di Ancona, fra quelli da trasferire a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il decreto reale 16 gennaio 1936, n. 238, col quale l'abitato di Sirolo in provincia di Ancona, fu incluso nell'elenco degli abitati da consolidare a cura e spese dello Stato;
Considerato che, a seguito di accertamenti tecnici, è risultato che il movimento franoso, dal quale è minacciata una parte del detto abitato, è di tale estensione e profondità da rendere priva di efficacia l'esecuzione di normali opere di sostegno e protezione, per cui è stata riconosciuta l'opportunità e la convenienza di procedere al trasferimento in nuova sede della zona in frana;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2312, emesso nell'adunanza del 10 dicembre 1957;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4, del decreto legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di Sirolo, in provincia di Ancona, limitatamente alla zona indicata in tinta gialla nell'annessa planimetria in data 7 dicembre 1955, vistata dal Ministro Segretario di Stato proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 136. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1958.

Tariffe d'ingresso alla Borsa-merci di Milano per l'anno 1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sulle Camere di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto Presidenziale 16 luglio 1951, concernente la ricostituzione della Borsa-merci di Milano pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 28 agosto 1951;

Visto il decreto Presidenziale 23 aprile 1952, concernente la tariffa dei diritti per il rilascio delle tessere di ingresso alla Borsa-merci di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1953, n. 45;

Vista la deliberazione n. 993 del 27 novembre 1957, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano propone un abbuono sulle tariffe predette, fino al 31 dicembre 1958;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Le tariffe contemplate nel decreto Presidenziale 23 aprile 1952, sono ridotte, sino al 31 dicembre 1958, della misura del 50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1958

GRONCHI

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1958
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 321

(1322)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1958.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Partecipanza agraria di Nonantola.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A seguito di numerosi reclami avanzati da persone interessate alla ripartizione del tenimento della Partecipanza agraria di Nonantola — Ente agrario di diritto pubblico — il Prefetto di Modena dispose, nel settembre del 1955, una ispezione ai servizi dell'Ente, dalla quale emersero le seguenti gravi irregolarità ed arbitri, commessi dall'Amministrazione in carica.

1) completo disordine dell'ufficio di amministrazione. trattazione della corrispondenza fuori dell'ufficio stesso, incompletezza del protocollo, mancanza dei verbali di molte deliberazioni,

2) illegittime ammissioni, al godimento dei diritti di partecipante di persone non aventi titolo, in quanto non in possesso dei requisiti all'uopo richiesti dal vigente regolamento della Partecipanza, ed esclusione di altre che, invece, ne avevano diritto, come, ad esempio, taluni militari di leva artificiosamente assimilati a « volontari », per i quali, comunque, l'art. 15, n. 4 del regolamento prevede la sospensione e non l'esclusione dal diritto di utenza;

3) riparto geometrico del tenimento eseguito in base ad una procedura del tutto diversa da quella stabilita nel predetto regolamento (articoli 33, 40) A norma di questo, infatti, l'Amministrazione provvede al riparto novennale delle terre in cinquanta « capi » o « zone », mentre alla ripartizione all'interno dei singoli capi devono provvedere i c d « conduttori di capo » Per il novennio in corso la suddivisione interna dei capi e stata, invece, effettuata da due geometri incaricati dall'Amministrazione — senza che risulti all'uopo adottata regolare deliberazione — con ingerenza diretta da parte di alcuni amministratori, e con la estromissione, in pratica, dei predetti conduttori Tali arbitrarie ingerenze ed alcuni errori di misurazione sono stati causa di inammissibili sperequazioni nella ripartizione delle quote « pro capite » nonche di rilevante pregiudizio agli interessi dell'Ente, che ha dovuto sostenere, fra l'altro, le spese di una duplice misurazione, peraltro non di sua competenza,

4) antieconomicita della gestione della sezione macchine agricole

In conseguenza delle accertate irregolarità il Prefetto di Modena, con decreto del 22 dicembre 1955, dispose la sospensione dell'Amministrazione della Partecipanza, a norma dell'art 111, secondo comma, del cennato regolamento, nominando un commissario per la provvisoria gestione dell Ente

Nel corso della sua gestione il commissario ha avuto modo di approfondire gli aspetti negativi del comportamento illegale ed arbitrario dell'Amministrazione sospesa, rilevando, inoltre, ulteriori gravi manchevolezze

In particolare, devesi porre in rilievo che:

1) non esistevano — in violazione delle norme del regolamento e dei principi basilari in materia di tenuta della contabilita degli enti pubblici — il ruolo degli utenti, la lista degli elettori i diversi inventari aggiornati, il giornale di cassa, i ruoli delle contribuzioni e collette,

2) non era stato mai provveduto alle variazioni annuali dei ruoli degli utenti, a norma dell'art 31 del regolamento, con rilevante danno economico per l'Ente al quale avrebbero dovuto passare in godimento diretto le quote dei sospesi, durante il periodo della sospensione, e quelle di coloro che perdono la qualita di partecipante (articoli 15-*bis* e 22 del regolamento),

3) il riesame del riparto del tenimento effettuato dal commissario ha portato all'ammissione di sette partecipanti esclusi, alla sospensione di dodici ed alla esclusione di ventinove utenti gia illegittimamente ammessi al riparto,

4) l'arbitraria ingerenza dell'Amministrazione nella suddivisione « pro capite » all'interno delle 50 zone del tenimento ha causato all'Ente un maggior aggravio di L 1 052 086

Infatti, alla spesa di L 270 000 per le misurazioni effettuate per la creazione delle singole zone si devono aggiungere le seguenti

per la suddivisione interna dei 50 capi .	L	472 127
per la rimisurazione dei 50 capi a seguito degli errori rilevati	»	459 959
per la ricostituzione dei 50 capi effettuata dal commissario onde riparare alle illegittimità commesse	»	120 000
in totale . . .	L.	1 052 086

5) la gestione della sezione macchine, per il disordine in cui è stata tenuta e per le irregolarità commesse in tale settore, ha dato, in 5 anni di attività, una perdita calcolata ad oltre 8 000 000 di lire

Il Prefetto di Modena, pertanto — ritenuto che le deficienze e gli arbitri riscontrati siano di una gravità tale che la reintegrazione dell'Amministrazione sospesa dalle proprie funzioni debba considerarsi, sotto ogni aspetto, sconsigliabile ed inopportuna — ne ha proposto lo scioglimento, per gravi motivi di interesse dell'Ente, a norma dell'art 111 del citato regolamento 24 novembre 1929 della Partcipanza.

Considerato che, in effetti, la condotta dell'Amministrazione della Partecipanza agraria di Nonantola, sistematicamente improntata al disordine ed alla inosservanza della legalità, ha dato luogo a gravi inconvenienti, causa, fra l'altro, di rilevanti danni economici, si ritiene che, nella specie, sussistano pienamente gli estremi del « grave pregiudizio portato

alla Partecipanza », richiesti dalla citata norma dell'art 111 del regolamento della Partecipanza stessa, per far luogo al provvedimento proposto.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla firma della S V Ill ma col quale viene disposto lo scioglimento dell'Amministrazione della Partecipanza agraria di Nonantola e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente nella persona del dott. Vittorino Piccinini

Roma, addì 24 febbraio 1958

Il Ministro. TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio di amministrazione della Partecipanza agraria di Nonantóla, con la sua condotta sistematicamente improntata al disordine ed alla inosservanza della legalità, ha dato luogo a gravi inconvenienti, causa, tra l'altro, di inammissibili sperequazioni nella ripartizione del tenimento fra i partecipanti, nonchè di rilevante pregiudizio agli interessi patrimoniali dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrano gli estremi, di cui all'art. 111 del vigente regolamento della Partecipanza, per far luogo allo scioglimento del suddetto Consiglio;

Visti il citato regolamento, la legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici ed il relativo regolamento 26 febbraio 1928, n. 332, nonchè il testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione della Partecipanza agraria di Nonantola è sciolto.

Il dott. Vittorino Piccinini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, fino all'insediamento della nuova Amministrazione elettiva.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio di amministrazione stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1958

GRONCHI

TAMBRONI

(1250)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1958.

Nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 6 del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, relativo alla determinazione delle valute estere ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi per investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, concernente la misura della cauzione prevista dall'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e le valute estere alle quali si applica;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1957, n. 47, riguardante le disposizioni integrative al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1958, n. 39, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *A* 1, *A* 2, *B* 1, *B*-2, *C* 1 e *C* 2 unite al decreto Ministeriale 3 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1958, n. 39, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, sono sostituite dalle tabelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

E' abrogato il decreto Ministeriale 3 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1958, n. 39, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno 1° marzo 1958.

Roma, addì 27 febbraio 1958

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

TABELLA *A*-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *a*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Bolivia;
Canadà;
Cile;
Colombia;

Corea del Sud;
Costa Francese dei Somali;
Costarica;
Cuba;
Dominicana (Repubblica);
Filippine,
Formosa;
Giappone,
Guatemala;
Haiti;
Honduras (Repubblica);
Libano;
Liberia:
Messico;
Nicaragua;
Panama;
Perù;
Salvador;
Siria,
Uruguay;
U S A e sue dipendenze,
Venezuela.

TABELLA *A*-2

Elenco delle valute estere e dei conti esteri in lire di cui all'art 6, primo comma, punto *a*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n 476:

Dollaro U S A;
Dollaro canadese,
Franco svizzero libero;
Conti esteri in lire libere.

I conti esteri in lire libere:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in qualunque Paese estero;

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate in questa tabella, mediante prelievi dai conti esteri in lire libere, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nella tabella *A*-1;

sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere indicate in questa tabella o nella tabella *B*-2, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire libere, multilaterali o bilaterali, nonche per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o all'estero.

TABELLA *B*-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *b*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Austria,
Belgio-Lussemburgo;
Danimarca,
Francia,
Germania Occidentale;
Norvegia;
Paesi Bassi;
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
Svezia;
Svizzera-Liechtenstein;
Argentina;
Brasile;
Egitto,
Finlandia;
Iran;
Jugoslavia;
Romania,
Tangeri;
Ungheria;
U R S S.

e Stati appartenenti alle rispettive aree monetarie (in dipendenza degli accordi stipulati con l'Italia ovvero della legislazione o della regolamentazione valutaria vigente in ciascuno degli Stati sopra indicati o in quelli delle rispettive aree monetarie).

TABELLA *B*-2

Elenco delle valute estere e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto *b*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Corona danese;
Corona norvegese;
Corona svedese;
Fiorino olandese;
Franco belga;
Franco francese;
Franco svizzero «Accordo»;
Lira sterlina;
Marco germanico;
Scellino austriaco;
Conti esteri in lire multilaterali.

I conti esteri in lire multilaterali:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nella tabella *B*-1 con l'osservanza delle norme pro-tempore vigenti emanate dal Ministro per il commercio con l'estero;

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate in questa tabella o nella tabella *A*-2 mediante prelievi da conti esteri in lire libere o multilaterali nonche mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nelle tabelle *A*-1 e *B*-1,

sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere indicate in questa tabella, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire multilaterali o bilaterali e per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o nei Paesi indicati nelle tabelle *B* 1 e *C*-1.

TABELLA *C*-1

Elenco degli Stati di cui all'art 6, primo comma, punto *c*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'esteró ai sensi dell'art 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Albania,
Bulgaria,
Cecoslovacchia;
Equatore,
Israele,
Paraguay,
Polonia;
Spagna,
Grecia;
Portogallo
Turchia

e Stati appartenenti alle rispettive aree monetarie (in dipendenza degli accordi stipulati con l'Italia ovvero della legislazione o della regolamentazione valutaria vigente in ciascuno degli Stati sopra indicati e in quelli delle rispettive aree monetarie)

TABELLA *C*-2

Elenco dei principali conti degli accordi interstatali e dei conti esteri in lire di cui all'art 6, primo comma, punto *c*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476:

Stati	Conti dell'Accordo	Conti esteri in lire bilaterali
Albania	Conto dollari U S A.	Albania
Bulgaria	Conto dollari U S A.	Bulgaria
Cecoslovacchia	Conto dollari U S A.	Cecoslovacchia
Equatore	Conto dollari U S A	Equatore
Israele	Conto dollari U S A.	Israele
Paraguay	Conto dollari U S A.	Paraguay
Polonia	Conto generale nuovo dollari U S A.	Polonia
Spagna	Conto generale dollari U S.A.	Spagna
Grecia	Conto dollari U S A	Grecia
Portogallo	Conto dollari U S A.	Portogallo
Turchia	Conto dollari U S A.	Turchia

I conti esteri in lire bilaterali:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in ciascuno dei Paesi indicati nella tabella *C*-1 con l'osservanza delle norme pro-tempore vigenti emanate dal Ministro per il commercio con l'estero,

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate nelle tabelle *A*-2 e *B*-2 mediante prelievi da conti esteri in lire libere o multilaterali, mediante prelievi dal conto del rispettivo accordo interstatale o dai conti esteri in lire bilaterali dello stesso Paese, nonche mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nelle tabelle *A*-1 e *B*-1 o nello stesso Paese del titolare del conto,

sono addebitati per effettuare versamenti nel conto del rispettivo accordo interstatale, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire bilaterali dello stesso Paese, nonche per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica.

(1289)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1958.

Aggregazione dell'Ente meridionale agricolo al settore del commercio della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari 30 maggio 1955, n. 797;

Vista l'istanza avanzata dall'Ente meridionale agricolo tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari;

Ritenuto che l'Ente predetto svolge in modo preminente attività di studio, di progettazione e di direzione tecnica amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente meridionale agricolo per lo sviluppo delle cooperative e per il progresso agricolo del meridione, con sede in Roma, è aggregato alla Cassa unica per gli assegni familiari, settore del commercio, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1958

Il Ministro: GUI

(1221)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1958.

Rettifica del decreto Ministeriale 13 gennaio 1958, concernente la composizione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle stazioni sperimentali per l'industria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento della istruzione ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, sull'istituzione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle stazioni sperimentali per l'industria;

Viste le designazioni fatte ai sensi dell'art. 1 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461.

A parziale rettifica del decreto Ministeriale 13 gennaio 1958;

Decreta:

Il nominativo del rappresentante degli industriali nel Collegio sindacale della stazione sperimentale per la seta in Milano, per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960 si intende rettificato come segue: dottor Giuseppe Vedove.

Roma, addì 3 marzo 1958

Il Ministro: GAVA

(1248)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Modena;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 4672 in data 5 febbraio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Alberto Ranzi rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dall'Associazione sindacale interessata con il sig. Jenzo Benatti;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Jenzo Benatti è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Modena quale rappresentante dei coltivatori diretti in sostituzione del sig. Alberto Ranzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1958

Il Ministro: GUI

(1254)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1958.

Approvazione di una tariffa complementare all'assicurazione mista e delle relative condizioni di polizza presentate dalla Compagnia di Assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di Assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione complementare e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione complementare e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia di Assicurazioni di Milano, con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato con la tariffa mista costante a premio annuo.

Roma, addì 4 marzo 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1191)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 703 del 5 marzo 1958. Prezzi delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n 703 del 5 marzo 1958, ha fissato, come all'unito elenco (XLIV) i prezzi di vendita al pubblico (imposta generale entrata esclusa per l'ultimo passaggio al consumatore) per un gruppo di specialità medicinali

SPECIALITA' MEDICINALI (XLIV Elenco)

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 694 del 27 dicembre 1957 (XLIII elenco specialità medicinali) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 13 del 17 gennaio 1958

E' fatto obbligo d'indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO Lire
		SPECIALITA' ORMONICHE	
Anertan	Boehringer, Milano	flac. 10 cc. × 50 mg. (testosterone prop)	600
		compr. innesto 1 × 50 mg (testosterone prop)	700
		compr. innesto 1 × 100 mg. (testosterone prop)	1.080
		compr. innesto 3 × 20 mg. (testosterone prop.)	950
Neo Hombreol Organon	Ravasini, Roma	compr. innesto 1 × 100 mg (testosterone prop)	1.080
Neotestis	Ist Terap Romano Orma, Roma	fiale 3 × 25 mg. (testosterone prop.)	960
Perandren	Ciba, Milano	fiale 2 × 50 mg. (testosterone prop.)	1.080
		pomata gr. 25 × 50 mg. (testosterone)	600
		flac. 10 cc. × 50 mg (testosterone)	600
		compr innesto 1 × 100 mg. (testosterone)	1.080
Pertestis	Ist Terap Romano Orma Roma	fiale 2 × 1 cc. × mg 50	1.080
		fiale 1 × 2 cc. × mg 100	850
Testogen	Ist. Sierot It., Napoli	fiale 3 × 5 mg. (testosterone prop)	345
		fiale 3 × 10 mg. (testosterone prop)	570
		fiale 2 × 50 mg. (testosterone prop)	1 040
Testormon	Erba, Milano	fiale 2 × 25 mg (testosterone prop)	660
Testoviron	Schering, Milano	flac 10 cc.×50 mg (testosterone) orale	600
Testrone Acqueosus Miller	Eliovit, Brescia	flac × 250 mg.	2 500
Virormolo	Ist. Sierot. Milanese, Milano	cpr. 10 × 5 mg. (metiltestosterone)	400
		fiale 4 × 5 mg (testosterone prop)	400
		fiale 4 × 10 mg (testosterone prop)	680
		fiale 2 × 25 mg (testosterone prop)	640
		flac. 10 cc. × 50 mg. (testosterone)	600
		SPECIALITA' VARIE	
Adenosin B12	Lab Farmac. C. T., Sanremo	fiale 6 × 1 cc.	1 680
Ambramicina P Vit	Antibiotici Lepetit, Roma	capsule 8	2.850
Analba	L'Euterapica, Torino	compresse 15	190
		ovuli 6	525
Apocin	Ist. Fitoter. Ital., Pisa	flacone × 100 cc.	300
Artro Padil	Farmaco Italiano, Milano	fiale 5 × 5 liof.	780
Atoscal	Simoni, Padova	flacone × gr. 200	340

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO Lire
Biancetina	Lab. Croce Bianca, Brescia	capsule 12 × gr 0,25	2.200
Borocaina	Schiapparelli, Torino	tavolette 30	168
Borolaitriolo semplice	L'Euterapica, Torino	tubetti 20 × gr 3	530
Cachet L I A	Arnaldi, La Spezia	cachet 1	19
		cachet 10	150
Cataplasma Vaillant	Livsa, Milano	2 sacchetti × gr 35	230
Dilaxol	Batignani, Firenze	sciroppo × gr 150	300
		confetti 30	420
Dyclone	Deto, Roma	soluzione × 30 cc.	1.700
Evacuol	Ist Farmac Triestino, Trieste	compresse 2	24
		compresse 12	99
Gliceroarsina Liofilizzata	Ellea, Milano	ampolle 5 + fiale 5 × 2 cc solvente	1.090
Guajakursch	F. Tosi, Milano	flac × gr 160	370
Jodan	Arnaldi, La Spezia	flac. × gr 25	240
		flac × gr 50	320
Izovermina uso vete	Ist Zooprofilattico Sperimentale, Brescia	scat. × gr 100 polv.	1.800
Linimento Arnaldi	Arnaldi, La Spezia	flac × gr 60	280
Magnesia effervescente	Arnaldi, La Spezia	flac × gr 70	250
Monoxantil	Manzoni, Milano	confetti 20 tipo semplice	350
		confetti 20 tipo sedativo	370
Ormosedolo	Salf, Bergamo	confetti 50	380
Paluval	Ist Fitot Italiano, Pisa	confetti 25	480
Polibeta B12	Ceccarelli, Firenze	compresse 20	540
		gocce × gr 20	450
		fiale 5 × 2 cc	450
Premenstrin	La Commerciale Chimica, Milano	confetti 40	575
Sciroppo Arnaldi	Arnaldi, La Spezia	flac. × gr 200	340
Soluzione fosfoarseniata	A. Foletto, Ledro (Trento)	flac × gr 200	380
Tensiobis	Bioterapici Italo-Svizzeri, Milano	compresse 20	820
Valeromagnesio (cacodilico)	Donini, Milano	fiale 12 × 2 cc.	350
Vegetallumina	Grippa, Milano	pomata gr. 40	223

Tutti i prezzi inclusi nel presente provvedimento avranno applicazione con decorrenza dal 1° aprile 1958.

ERRATA-CORRIGE

Provvedimento prezzi n. 694 del 27 dicembre 1957, XLIII elenco specialità medicinali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 13 del 17 gennaio 1958)

A pagina 224 in luogo di

Sterotest — Maggioni, Milano — fiale 2 cc 2×50 mg — L 1080
— fiale 2 cc 2×100 mg — L 1600
— fiale 1 cc 4×5 mg. — L 440
— fiale 1 cc. 4×5 mg. — L. 680
— fiale 1 cc 2×25 mg. — L. 660

leggasi:

(invariato) (invariato) (invariato) (invariato)
(invariato) (invariato)
(invariato) (invariato)
— fiale 1 cc 4×10 mg. (invariato)
(invariato) (invariato)

A pagina 226 in luogo di

Hepatevan — Farmavigor, Milano — fiale 6 × 2 cc — L 1000
— flacone × 10 cc. — L. 875

leggasi:

Hepatevan Total (invariato) (invariato) (invariato)
(invariato) (invariato)

in luogo di:

Neo Calcium — Laboratorio Chimico S. Giorgio, Torino — supposte 10 adulti L. 510
— supposte 10 bambini L. 460

leggasi:

(invariato) (invariato) (invariato) 560
(invariato) (invariato)

(1288)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 12 marzo 1958:

Casanova Davide, notaio residente nel comune di Carpeneto, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Ovada, stesso distretto,

Iovino Emanuele, notaio residente nel comune di Lucca Sicula, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Alessandria della Rocca, stesso distretto,

Cogoli Ezio, notaio residente nel comune di Calvisano, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Bagnolo Mella, stesso distretto,

Ciancio Donato, notaio residente nel comune di Rotonda, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Altavilla Silentina, distretto notarile di Salerno,

Mariani Vittorio, notaio residente nel comune di Pescia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze,

Fleres Giovanni, notaio residente in Castanea delle Furie, frazione del comune di Messina, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina,

Monari Bruno, notaio residente nel comune di Ghedi, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia,

Borsci Angelo, notaio residente nel comune di Predappio, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Castel San Pietro dell'Emilia, distretto notarile di Bologna;

Rossi Gianluigi, notaio residente nel comune di San Benedetto Val di Sambro, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Budrio, stesso distretto.

(1309)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 3 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1958, registro n 4 Interno, foglio n 392, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castrovillari (Cosenza), di un mutuo di L 29 385 000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1305)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 3 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1958, registro n 4 Interno, foglio n 393, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castrovillari (Cosenza), di un mutuo di L 42 470 000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956

(1304)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Crotone (Catanzaro), di complessivi ettari 410 41 30, espropriati in forza del decreto Presidenziale 15 luglio 1951, n. 686 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 - supplemento ordinario), nei confronti della ditta MOTTOLA Francesco Saverio fu Antonio e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 30 083 598 (lire trentamilioniottantatremilacinquecentonovantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n 156, decorrono dal 14 settembre 1951.

I seguenti dati catastali esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso.

Errata

Premessa ed art 1, superficie· Ha 410 20 70
Art 2, 1° corpo terreni, superficie Ha 235 36 50
Art 2, 10° corpo terreni, superficie. Ha. 24 23 70

Allegato

Foglio n 24, particella 25-*B*, superficie e reddito dominicale Ha 56 44 50 - L 13 546

Foglio n 24, particella 26 *B*, superficie e reddito dominicale Ha 47 26 40 - L 3 514,70

Foglio n 24, particella 31 *B*, superficie e reddito dominicale: Ha 28 23 10 - L 10 168,10

1° corpo terreni, totali superficie e reddito dominicale: Ha. 235 36 50 - L 40 732,61

Foglio n 23, particella 51, reddito dominicale L 1 879 92

6° corpo terreni, totale reddito dominicale L 12 845 72

Foglio n 25, particella 9 *A*, subalterno, superficie e reddito dominicale *A* - Ha 24 23 70 - L. 12 657

Riepilogo generale

1° corpo terreni, superficie· Ha 235 36 50
4° corpo terreni, reddito dominicale L 1 200,60
10° corpo terreni, superficie. Ha 24 23 70
Totale generale superficie Ha 410 20 70

Corrige

Premessa ed art 1, superficie Ha 410 41 30
Art 2, 1° corpo terreni, superficie Ha 233 91 90
Art 2, 10° corpo terreni, superficie Ha 25 88 90

Allegato

Foglio n 24, particella 25-*B*, superficie e reddito dominicale Ha 56 29 30 - L 13 510 32

Foglio n 24, particella 26 *B*, superficie e reddito dominicale Ha 47 80 80 - L 3 585,60

Foglio n 24, particella 31-*B*, superficie e reddito dominicale: Ha 26 39 30 - L 9 501,48

1° corpo terreni, totali superficie e reddito dominicale· Ha 233 91 90 - L 40 071,21

Foglio n 23, particella 51, reddito dominicale· L 1 879 93

6° corpo terreni, totale reddito dominicale· L 12 845 73

Foglio n 25, particella 9 *A*, subalterno, superficie e reddito dominicale: *B* - Ha 25 88 90 - L 12 426,72.

Riepilogo generale·

1° corpo terreni, superficie· Ha 233 91 90
4° corpo terreni, reddito dominicale L 1 250,60
10° corpo terreni, superficie· Ha 25 88 90
Totale generale superficie Ha 410 41 30

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1260)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 18 dicembre 1957 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione	Gazzetta Ufficiale	
		Data	N.	Data	N.	Data
	Ente Puglia e Lucania					
1	CAVALLI Carlo fu Achille	29-11-52	2599	7- 5-54	193	24- 8-54
2	COLAROSSI Eustacchio fu Damiano . .	19-11-52	2293	2- 3-54	122	29- 5-54
3	BOZZI-COLONNA Francesco di Michele .	30- 8-51	783	16-10-54	17	22- 1-55
4	DE FRANCESCO Antonio fu Raffaele . .	2- 4-52	247	16- 2-55	104	6- 5-55
5	D'ERRICO Agostino fu Michele	14- 5-52	484	18- 3-54	222	27- 9-54
6	D ERRICO Ettore di Michele	25- 7-52	1147	30- 9-55	290	17-12-55
7	DE VITI-DE MARCO James fu Antonio	6- 9-52	1478	16- 3-56	140	9- 6-56
8	DE VITI-DE MARCO James fu Antonio .	6- 9-52	1479	16- 3-56	138	7- 6-56
9	DI CHIO Giuseppe fu Sebastiano	25- 7-52	1148	31- 8-55	248	26-10-55
10	FENICIA Nicola, Michele e Salvatore, fratelli, fu Antonio	27-12-52	3467	31- 8-55	248	26-10-55
11	MASSA Elisa fu Bartolo, maritata BOZZI-COLONNA	2- 4-52	314	26- 4-54	187	17- 8-54
12	MASSELLI Mariannina e Maria fu Giandomenico, (metà per ciascuna)	29-11-52	2539	24- 1-56	80	4- 4-56
13	MENGA Saverio fu Matteo . . .	29-11-52	2542	22- 1-55	66	22- 3-55
14	MONGIO' Angelo fu Francesco . . .	19-11-52	2310	26- 4-54	187	17- 8-54
15	MONGIO' Vincenzo fu Donato . . .	29-11-52	2444	26- 4-54	187	17- 8-54
16	MONTESANO Michele fu Francesco	29-11-52	2544	29- 5-54	200	1- 9-54
17	MONTESANO Salvatore fu Francesco .	29-11-52	2545	15- 7-54	227	2-10-54
18	MURRI Carlo, Roberto e Maria, fratelli, fu Silvio	29-11-52	2546	14- 9-54	286	14-12-54
19	NARDULLI Tommaso fu Antonio .	2- 4-52	320	23- 3-54	134	14- 6-54
20	NITTI-VALENTINI Angelina fu Nicola	29-11-52	2548	16- 3-56	140	9- 6-56
21	NORI Ilgo di Rodolfo .	29-11-52	2547	14- 9-54	287	15-12-54
22	PALADINI Giuseppe fu Giacomo .	29-11-52	2549	22- 1-55	66	22- 3-55
23	PETRILLI Maria Assunta fu Michele .	19-11-52	2341	27- 8-55	248	26-10-55

Roma, addì 20 febbraio 1958

(1097)

Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli di Prestito per la Riforma Fondiaria		TESORERIA
Data 13-12-1957 N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg Agr N	Foglio	L.	L.			
4041-1945	7- 2-58	2	375	6.530.000	380.000	Banco di Napoli	Sede di Bari	Bari
4042-1946	7- 2-58	2	376	1.875.000	65.000	Id.	Id	Id.
4043-1947	7- 2-58	2	377	17.060.000	4.075.000	Id	Id.	Id.
4044-1948	7- 2-58	2	378	780.000	100.000	Id.	Id.	Id.
4045-1949	7- 2-58	2	379	8.535.000	1.485.000	Id.	Id.	Id.
4046-1950	7- 2-58	2	380	1.875.000	250.000	Id	Id.	Id.
4201-2105	7- 2-58	2	381	16.675.000	2.535.000	Id	Id.	Id.
4202-2106	8- 2-58	3	48	5.555.000	845.000	Id.	Id.	Id.
4047-1951	8- 2-58	3	49	20.295.000	2.745.000	Id	Id.	Id.
4136-2040	8- 2-58	3	50	1.365.000	130.000	Id.	Id.	Id.
4048-1952	8- 2-58	3	51	2.445.000	570.000	Id.	Id.	Id.
4049-1953	8- 2-58	3	52	1.940.000	255.000	Id.	Id.	Id.
4050-1954	8- 2-58	3	53	1.290.000	85.000	Id.	Id.	Id.
4051-1955	8- 2-58	3	54	5.255.000	340.000	Id.	Id.	Id.
4052-1956	8- 2-58	3	55	4.680.000	255.000	Id.	Id.	Id.
4053-1957	8- 2-58	3	56	1.735.000	75.000	Id.	Id.	Id
4054-1958	8- 2-58	3	57	1.265.000	80.000	Id	Id.	Id.
4055-1959	8- 2-58	3	58	395.000	10.000	Id.	Id.	Id.
4056-1960	8- 2-58	3	59	825.000	65.000	Id.	Id.	Id.
4057-1961	8- 2-58	3	60	15.630.000	1.855.000	Id.	Id.	Id.
4058-1962	8- 2-58	3	61	1.300.000	75.000	Id.	Id.	Id.
4059-1963	8- 2-58	3	62	2.985.000	245.000	Id.	Id.	Id
4060-1964	8- 2-58	3	63	230.000	30.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p. *il Ministro* DATO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n 14.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 879 — Data: 23 settembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Chierchini Angelo Silvio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 188 — Data: 16 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Campo Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 11 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data 10 luglio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Bellettieri Rosa fu Michele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L 990

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 7 luglio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Talami Garibaldi fu Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L 15 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 274 — Data: 4 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catanzaro — Intestazione: Serratore Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 700

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 18 luglio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catanzaro — Intestazione: De Caro Arcangelo — Capitale L. 2200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 13 agosto 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Belluno — Intestazione: Cavallini Virtus fu Costantino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L 10 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 382 — Data: 10 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione Serretiello Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10 000.

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, di diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 marzo 1958

Il direttore generale SCIPIONE

(1307)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 14 marzo 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,80	624,81	624,80	624,70	624,81	624,82	624,80	624,80	624,85
$ Can.	638,85	639,25	639 —	639,125	637,05	639,37	639,30	638,30	639,25	639,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,805	145,75	145,81	145,8075	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,31	90,31	90,32	90,33	90,32	90,33	90,335	90,30	90,33	90,35
Kr. N.	87,33	87,33	87,35	87,32	87,20	87,33	87,33	87,30	87,34	87,35
Kr. Sv.	120,29	120,26	120,30	120,29	120,25	120,30	120,28	120,27	120,29	120,30
Fol.	164,49	164,49	164,51	164,50	164,47	164,52	164,505	164,50	164,53	164,55
Fr. B.	12,49	12,495	12,4975	12,49375	12,485	12,50	12,495	12,50	12,49	12,50
Fr. Fr.	147,74	147,72	147,75	147,735	147,77	147,75	147,74	147,75	147,75	147,75
F- Sv. acc.	142,28	142,495	142,30	142,30	142,25	142,30	142,305	142,25	142,29	142,30
Lst.	1747,70	1747,50	1747,375	1747,50	1747,25	1747,62	1747,625	1747,50	1747,75	1747,50
Dm occ.	148,50	148,49	148,50	148,49	148,46	148,50	148,505	148,50	148,51	148,50
Scell. Aust.	23,99	23,985	23,985	23,99125	23,90	23,99	23,9895	23,95	23,98	23,995

Media dei titoli del 14 marzo 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,475
Id. 3,50 % 1902	60,45
Id. 5 % 1935	96,975
Redimibile 3,50 % 1934	83 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,50
Id. 5 % 1936	96,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,375

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 marzo 1958

1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	639,212
1 Franco svizzero lib.	145,806
1 Corona danese	90,332
1 Corona norvegese	87,325
1 Corona svedese	120,285
1 Fiorino olandese	164,502
1 Franco belga	12,494
100 Franchi francesi	147,737
1 Franco svizzero acc.	142,302
1 Lira sterlina	1747,562
1 Marco germanico	148,497
1 Scellino austriaco	23,99

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Capitello.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 27 febbraio 1958, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 3008, sita sulla spiaggia di Capitello, riportata in catasto alla sezione *B*, foglio n. 7, particella n. 259-*b* del comune di Capitello.

(1272)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Montignoso (Massa Carrara).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 febbraio 1958 i poteri conferiti al rag Panesi Piero commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Montignoso (Massa Carrara) sono stati prorogati dal 25 febbraio al 25 marzo 1958.

(1143)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso. dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50 %. 5 % e 6 %.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1958, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 %:
Estrazione a sorte di:
n. 65 titoli di 5 obbligazioni
n. 135 titoli di 10 »
n. 97 titoli di 25 »

in totale n 297 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 4 100 obbligazioni, di L 500 cadauna, per il valore nominale di L. 2 050 000,

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 %:
Estrazione a sorte di:
n. 8 909 titoli di 10 obbligazioni
n. 1 627 titoli di 25 »
n. 1 154 titoli di 50 »
n. 801 titoli di 100 »

in totale n 12 491 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 267 565 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L 133 782 500,

c) *In ordine alle obbligazioni* 6 %:
Estrazione a sorte di:
n. 649 titoli di 25 obbligazioni
n. 3.173 titoli di 100 »
n. 1 979 titoli di 1000 »

in totale n. 5 801 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 2 312 525 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1 156.262 500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 11 marzo 1958

Il presidente: V. VERONESE

(1341)

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni: 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » e 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova ».

Si notifica che il giorno 1° aprile 1958, con inizio alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo »*:

estrazione a sorte di n. 1128 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti 11 280 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L 5 640 000,

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova »*:
Estrazione a sorte di:
n 235 titoli di 1 obbligazione
n 340 titoli di 5 obbligazioni
n 260 titoli di 10 »
n. 72 titoli di 25 »

in totale n 907 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 6335 obbligazioni, di L 500 cadauna, per il valore nominale di L 3 167 500

Tale estrazione è comprensiva delle quote di ammortamento del 2° semestre 1957 e 1° semestre 1958

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 11 marzo 1958

Il presidente: V. VERONESE

(1342)

Avviso riguardante: a) il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » - 1ª emissione; b) l'estinzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Milano » - 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1958, con inizio alle ore 10, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni.

a) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » - 1ª Emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 280 titoli di 1 obbligazione
n. 260 titoli di 5 obbligazioni
n. 380 titoli di 10 »
n. 260 titoli di 25 »

in totale n 1 180 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 11 880 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L 5 940 000,

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Milano »*:

1ª *Emissione*

Estinzione di titoli per complessive n. 22 100 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L 11 050 000, rappresentanti la quota di ammortamento dell'anno 1958, giusta il piano di ammortamento dell'emissione.

2ª *Emissione*

Estinzione di titoli per complessive n 75 700 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L 37 850 000 rappresentanti la quota di ammortamento dell'anno 1958, giusta il piano di ammortamento dell'emissione.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 11 marzo 1958

Il presidente: V. VERONESE

(1343)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato per l'anno 1958

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 2 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data del 4 successivo, con cui è stata indetta, per l'anno 1958, una sessione di esami per l'abilitazione al l'esercizio della professione di avvocato,

Ritenuto che occorre ora nominare la Commissione esaminatrice,

Visti gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e 1, n. 9, e 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254,

Vista la lettera in data 21 dicembre 1957, con cui il Consiglio nazionale forense ha designato gli avvocati ai sensi del citato art. 1, n. 9, della legge 23 marzo 1940, n. 254,

Decreta:

La Commissione per gli esami di avvocato, per l'anno 1958, è costituita come appresso:

Presidente effettivo.

Pomodoro dott. Matteo, avvocato generale presso la Corte di cassazione

Componenti effettivi:

De Rosa dott. Antonio, consigliere della Corte di cassazione,

Giordano dott. prof. Alessandro, consigliere della Corte di appello di Roma,

Iemolo prof. Carlo Arturo, dell'Università degli studi di Roma,

Malcangi avv. Andrea, del Foro di Roma,

Ciaccio avv. Francesco, del Foro di Roma,

Moschella avv. Mario, del Foro di Roma

Presidente supplente:

Palermo dott. Letterio Livio, presidente di sezione della Corte di appello di Roma

Componenti supplenti:

Cutrupia dott. Aldo, magistrato di Appello applicato Procura generale della Cassazione,

Albano dott. Raffaele, consigliere della Corte di appello di Roma,

Chiarelli prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Roma,

Tonni-Bazza avv. Antonio, del Foro di Roma;

Biamonti avv. Enrico, del Foro di Roma,

Vanni avv. Giovanni, del Foro di Roma

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Marras dott. Giuseppe, Montanari-Visco dott. Giancarlo, Androvetto dott. Alberto e dai funzionari di cancelleria Toffanin Edgardo, Laviola Luigi, Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe e Mottironi Giorgio, tutti in servizio al Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 4 marzo 1958

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1958
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 337 — BOVIO

(1339)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 8035 in data 11 marzo 1957, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1956,

Visto il proprio decreto n. 38788 Div. 3ª san. in data 24 agosto 1957, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità,

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1956.

1	Barale Aldo	punti	57,459	su 100
2	Marengo Vittorio	»	55,340	»
3	Mancusi Francesco	»	54,295	»
4	Fe Demetrio	»	54,004	»
5	Delmonte Riccardo	»	52,545	»
6	Gastaldi Enrico	»	52,409	»
7	Laudati Angelo	»	52,363	»
8	Calderazzo Aldo	»	52,331	»
9	Buscalferri Vincenzo	»	52,290	»
10	Tommasi Virgilio	»	52,063	»
11	Giraudo Giuseppe	»	51,886	»
12	Lo Russo Antonio	»	51,877	»
13	Gonella Vittorio	»	51,840	»
14	Bellone Andrea	»	51,613	»
15.	Peirone Federico	»	51,540	»
16	Vado Urbano	»	51,522	»
17.	Cottellero Giovanni	»	51,386	»
18	Gallo Battista	»	51,045	»
19.	Scattolini Benito Franco	»	50,931	»
20	Delpiano Matteo	»	50,659	»
21	Goria Aldo	»	50,613	»
22	Milani Pietro	»	50,609	»
23	Pattaccini Franco	»	50,568	»
24	Merlino Antonio	»	50,522	»
25	Carioti Nicola	»	50,363	»
26	Ceretto Renato	»	50,313	»
27	Isaia Bruno	»	50,286	»
28	Dardo Giuseppe	»	50,204	»
29	Iannaccone Alberto (1)	»	50,045	»
30	Fontanelli Giorgio	»	50,045	»
31	Donadei Gianfranco	»	50,000	»
32	Iannaccone Umberto	»	49,818	»
33	Fogliati Carlo	»	49,750	»
34	Sonnati Armando	»	49,681	»
35	Sacchi Giovanni	»	49,613	»
36	Chiappori Vittoriano	»	49,500	»
37	Giraudi Bartolomeo (1)	»	49,318	»
38	Dotta Giacomo	»	49,318	»
39	Ciocca Francesco	»	49,295	»
40.	Boggione Giov. Battista	»	49,272	»
41	Gondolo Antonio	»	49,131	»
42	Abbate Fiorenzo	»	49,113	»
43	Mariotta Pietro	»	49,090	»
44	Vigliercio Gian Mario	»	49,068	»
45	Ferrero Maurizio	»	49,045	»
46	Castano Emilio	»	49,031	»
47	Zappia Bruno	»	49,022	»
48	Franco Filippo	»	48,954	»
49	Arri Andrea	»	48,945	»
50	Agosti Giuseppe	»	48,909	»
51	Paltrinieri Jorio	»	48,800	»
52	Fornelli Giovanni	»	48,772	»
53	Efisio Gigi Giulio	»	48,727	»
54	Marengo Giuseppe (1)	»	48,681	»
55	Massarengo Eros	»	48,681	»
56	Olivero Aldo	»	48,636	»
57	Bocchi Ercolino	»	48,568	»
58	Thoux Rinaldo	»	48,559	»
59	Zilioli Luigi	»	48,522	»
60	Mattio Ugo	»	48,181	»
61	Lain Vinicio	»	48,160	»
62	Grandi Rino	»	48,068	»
63	Carrara Domenico	»	48,040	»
64	Picedi Giuseppe (1)	»	48,000	»
65	Gardin Michele	»	48,000	»
66	Picco Sergio (1)	»	47,977	»
67	Bertone Enrico	»	47,977	»
68	Maghetti Carlo	»	47,922	»

69	Avidano Primo	punti 47,909	su 100
70	Pedrini Aldo	» 47,886	»
71	Nosengo Serafino	» 47,818	»
72	Peirone Virginia Lucia	» 47,727	»
73	Di Lauro Guido Maria (1)	» 47,636	»
74	Almini Benedetto	» 47,636	»
75	Rossi Aurelio	» 47,590	»
76	Verdi Alberto	» 47,568	»
77	Ghiringhelli Giulio	» 47,545	»
78	Aimino Agostino	» 47,454	»
79	Orlandi Loredano	» 47,431	»
80	Mengoli Oliviero	» 47,295	»
81	Alliod Martino	» 47,250	»
82	Mazzocchi Alberto (1)	» 47,204	»
83	Bogoni Angelo	» 47,204	»
84	Monti Gerolamo	» 47,186	»
85	Vietti Nadir (1)	» 47,181	»
86	Re Antonio	» 47,181	»
87	Gastaldi Gualtiero (1)	» 47,090	»
88	Ivaldi Arnaldo (1)	» 47,090	»
89	Rossetti Orlando	» 47,090	»
90	Meleleo Nicola	» 47,068	»
91	Scotti Remo	» 47,009	»
92	Sardini Sandrino	» 46,854	»
93	Nicoli Walter	» 46,636	»
94	Visonà Dino	» 46,568	»
95	Salvotti Aldo	» 46,500	»
96	Villa Paolo	» 46,381	»
97	Bertaccini Nicola	» 46,340	»
98	Cevolani Paolo	» 46,295	»
99	Righetti Giovanni	» 46,227	»
100	Zannier Renato	» 46,190	»
101	Profazio Francesco (1)	» 46,090	»
102	Gabasio Delfino	» 46,090	»
103	Armellino Isidoro	» 46,000	»
104	Marturano Giov. Battista	» 45,977	»
105	Govoni Primo	» 45,954	»
106	Racca Umberto	» 45,659	»
107	Mussano Ugo (1)	» 45,613	»
108.	Moriondo Michele	» 45,613	»
109	Boero Guido	» 45,590	»
110	Monforte Mariano	» 45,568	»
111	Signoretti Giovanni (1)	» 45,500	»
112	Dardano Candido (1)	» 45,500	»
113	Biasi Cesarino	» 45,500	»
114.	Marangon Tarcisio	» 45,409	»
115	Caruti Armando	» 45,363	»
116	Stramandinoli Pasquale (1)	» 45,318	»
117	Di Lauro Lidia	» 45,318	»
118	Soria Alcide	» 45,272	»
119	Marciello Andrea	» 45,204	»
120	Cassardo Luciano	» 45,104	»
121	Taini Alessandro	» 45,027	»
122	Bazzani Amedeo	» 44,977	»
123	Massobrio Francesco	» 44,181	»
124	Barbero Biagio	» 44,090	»

(1) Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n 1176, art 1

Il presente decreto, a norma dell'art 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 25 febbraio 1958

Il prefetto: LA SELVA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n 9001, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1956,

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei e la indicazione in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1956, per le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Barale dott Aldo: condotta comunale di Sampeyre,
2) Marengo dott. Vittorio: condotta consorziale di Novello-Barolo-Monchiero,
3) Mancusi dott Francesco: condotta comunale di Casalgrasso,
4) Fè dott Demetrio condotta comunale di Bernezzo;
5) Delmonte dott. Riccardo: condotta comunale di Castiglione Tinella,
6) Gastaldi dott. Enrico: condotta comunale di Frabosa Sottana,
7) Laudati dott. Angelo: condotta comunale di Sommariva Perno,
8) Calderazzo dott. Aldo: condotta consorziale di Cossano Belbo-Rocchetta Belbo,
9) Buscalferri dott. Vincenzo: condotta consorziale di Serravalle Langhe-Albaretto Torre-Arguello-Cerretto Langhe-Cissone:
10) Tommasi dott Virgilio: condotta consorziale di Pradleves-Monterosso Grana-Castelmagno.

Il presente decreto, a norma dell'art 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Le Amministrazioni dei Consorzi ed i Consigli comunali interessati scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici designati.

Cuneo, addì 25 febbraio 1958

Il prefetto: LA SELVA

(1211)

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Reggio Calabria.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio precedente decreto n 1425 Div. san./vet. in data 8 aprile 1957, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 61 del 10 stesso mese, con cui è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Reggio Calabria;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso,

Viste le designazioni dell'ordine provinciale dei veterinari e del Comune interessato,

Visti gli articoli 47 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Reggio Calabria, è costituita come appresso:

Presidente:
Pascucci dott Mario, vice prefetto.

Componenti:
Mazza dott Giuseppe, ispettore veterinario designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;
Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria,
Marcato prof. Arnaldo, docente in patologia generale e anatomia patologica,
Bova dott Pasquale, veterinario condotto

Segretario
Castagna dott. Trento, consigliere di prima classe della prefettura

Reggio Calabria, addì 24 febbraio 1958

(1273) p. *Il prefetto*. PASCUCCI

PREFETTURA DI SONDRIO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sondrio.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il proprio decreto 28 novembre 1957, n. 29547, modificato con decreto 14 dicembre 1957, n. 32693, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sondrio;

Considerato che il vice prefetto dott. Alberto De Marchi, presidente della Commissione stessa, è stato trasferito ad altra sede, per cui si rende necessaria la sua sostituzione,

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854,

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il vice prefetto ispettore dott Alberto Piva è nominato presidente della Commissione di cui alle premesse, in sostituzione del vice prefetto dott Alberto De Marchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Sondrio.

Sondrio, addì 21 febbraio 1958

Il prefetto: ZECCHINO

(1274)

PREFETTURA DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 50674/3ª San, in data 3 agosto 1957, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data 30 novembre 1952,

Visto il successivo decreto n 63331/3ª San in data 18 ottobre 1957, con il quale sono state apportate variazioni all'assegnazione delle sedi di cui al citato decreto n. 50674/3ª San del 3 agosto 1957;

Vista la deliberazione n 92 dell'11 dicembre 1957, con la quale la Giunta municipale di Casabona dichiara il dott. Cesare Oliveti rinunziatario alla nomina a titolare della seconda condotta medica del Comune predetto;

Vista la graduatoria generale degli idonei approvata con decreto prefettizio n 50509/3ª San del 2 agosto 1957;

Considerato che i concorrenti, appresso indicati, che seguono, in graduatoria, subito dopo il dott Cesare Oliveti, regolarmente interpellati, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini, alcuna comunicazione;

Anania dott. Giovanni; Sestito dott. Raffaele; Anania dott. Carmelo.

Considerato, inoltre, che il dott. Comi Domenico, interpellato in merito, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della seconda condotta medica predetta, che risulta dal medesimo indicata nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott Comi Domenico è dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Casabona in sostituzione del dott. Cesare Oliveti dichiarato rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Casabona.

Catanzaro, addì 21 febbraio 1958

Il prefetto NICOSIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n 50674/3ª San, in data 3 agosto 1957, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1952,

Visto il successivo decreto n 63331/3ª San, in data 18 gennaio 1957, con il quale sono state apportate variazioni alle assegnazioni delle sedi di cui al citato decreto n 50674/3ª San. del 3 agosto 1957;

Considerato che il dott Gallo Francesco, interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della seconda condotta medica di Crotone,

Considerato, inoltre, che, in conseguenza, si è resa libera la condotta medica di Pentone compresa fra le sedi messe a concorso,

Viste le domande dei candidati idonei collocati in graduatoria dopo il dott Gallo Francesco,

Ritenuto che il dott Oliveti Cesare, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta medica di Pentone richiesta dallo stesso dott Oliveti fra le sedi indicate nella domanda di partecipazione al concorso,

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta

Il dott Cesare Oliveti è dichiarato vincitore della condotta medica di Pentone in sostituzione del dott Gallo Francesco rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Pentone.

Catanzaro, addì 24 febbraio 1958

Il prefetto: NICOSIA

(1282)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.